

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 11 del
23.03.2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA "CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A." E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PATTO DI GOVERNACE TRA I SOCI PUBBLICI;
-----------------	--

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventitre** del mese di **marzo** nella Sala Assembleare della dell'ente è stato convocato per le ore **17.30** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, **l'Assemblea**, in sessione ed in seduta di **straordinaria** convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
1.	ROSSINI MANOLO	SINDACO	A
2.	FOLLI MARIO	DELEGATO	P
3.	MONTINI ANTONELLA	SINDACO	P
4.	SAMBRICI CESARE	SINDACO	P
5.	ZANINI MIRELLA	SINDACO	P
6.	RETALI STEFANO	SINDACO	P
7.	LANCELOTTI PIERANGELO	SINDACO	P
8.	BERTELLI MAURO	SINDACO	A
9.	BETTINSOLI ISIDE	SINDACO	P
10.	ZANI MATTEO	SINDACO	P
11.	BERTUSSI DIEGO	SINDACO	A
12.	SCALVINI DAVIDE	DELEGATO	P
13.	BERTOLI TIZIANO	SINDACO	P
14.	RICHIEDEI MARCO	DELEGATO	P
15.	PELI FABIO OTTAVIO	SINDACO	P
16.	TOSCANI DIEGO	SINDACO	A
17.	CONTRINI FLAVIO	DELEGATO	P
18.	GIRAUDINI GIANMARIA	SINDACO	A

Totali Presenti: 13

Totali Assenti: 5

Assiste il Segretario: **Sciatti Armando**

Il Signor **Otelli Massimo** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA “CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A.” E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PATTO DI GOVERNACE TRA I SOCI PUBBLICI;**

L'ASSEMBLEA

Premesso che con atto assembleare n. 11 del 14 aprile 2005 la Comunità Montana di Valle Trompia ha deliberato la partecipazione al capitale sociale di Consorzio Brescia Mercati S.p.A. ;

Preso atto:

- che il capitale sociale del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. è in capo al Comune di Brescia per il 41,97%, alla Provincia di Brescia per il 12,60%, alla CCIAA di Brescia per il 21,76% e alla Comunità Montana di Valle Trompia per lo 0,79% mentre il restante 22,88% è in capo a soci privati;
- che a decorrere dal 1998 Comune di Brescia, Provincia di Brescia e CCIAA di Brescia assicurano la presenza pubblica nel Consorzio;
- che l'oggetto sociale prevede la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso, la realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati all'ingrosso e di altre attività commerciali, l'istituzione di mercati all'ingrosso e centri di commercio all'ingrosso, il potenziamento e l'ampliamento del Mercato Agro - Alimentare di Brescia;
- che il fatturato della Società deriva totalmente dall'attività di gestione della struttura di proprietà del Comune di Brescia;

Richiamate anzitutto:

- la sentenza Corte di Cassazione SS.UU. 26.2.2004 n. 3899 con la quale, tra l'altro, si afferma che "... l'istituzione e la gestione dei mercati all'ingrosso costituiscono un servizio pubblico, ai sensi della legge n. 125 del 1959, degli artt. 117 e 118 Cost. (e conseguente trasferimento di funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario: DPR n. 7 del 1972 e n. 616 del 1977). Le ragioni che giustificano l'intervento pubblico nella materia (...) sono quelle di interesse generale: la tutela dei consumatori sotto il profilo igienico-sanitario e della qualità dei prodotti, l'ausilio alla razionalizzazione del sistema distributivo, lo sviluppo dei rapporti diretti tra produzione e distribuzione, la promozione dell'associazionismo tra gli operatori economici dei settori interessati, l'abbattimento dei costi, ecc; interessi tutti rilevanti per la comunità interessata...";
- la sentenza n. 178/2015/A Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale in data 25.9.2014 nella quale, relativamente a Sogemi, società comunale del Comune di Milano, si afferma che "... è soggetto che è investito del servizio pubblico della gestione dei mercati all'ingrosso, ai sensi della legge n. 125/1959 e della L.R. Lombardia n. 12/1975..." e richiama la sentenza Corte di Cassazione n. 3899/2004 appena citata;

Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti in house providing e precisamente:

- l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che dispone che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che su di esse esercitano il controllo analogo e nelle quali la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge avviene in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di una influenza determinante sulla società;
- l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, che dispone la non applicazione del codice stesso nel caso di affidamento ad una persona giuridica di diritto privato quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che si ha controllo analogo quando l'ente esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
 - b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a meno che non sia previsto da norme di legge e che non sussistano controlli o poteri di veto e che non venga esercitata una influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Ritenuto che Consorzio Brescia Mercati S.p.A. possa rientrare nella fattispecie delineata dalle normative sopra citate, ed essere quindi affidataria della gestione della struttura mercatale all'ingrosso di via Orzinuovi, essendo anzitutto società costituita in ottemperanza alle disposizioni normative regionali in materia di commercio e fiere - Legge Regione Lombardia n. 12/1975 poi aggiornata con Legge Regione Lombardia n. 6/2010 - che riserva la gestione di mercati all'ingrosso a consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali, provvedendo ad apportare modifiche allo statuto al fine di delinearne la specificità quale società *in house* e stringendo in un patto di *governance* i soci pubblici che da sempre costituiscono la maggioranza dei due terzi del capitale sociale richiesta dalla normativa regionale, al fine di assicurare il controllo pubblico sulla società;

Preso atto, per quel che concerne la tipologia degli enti pubblici partecipanti, che la Legge n. 125/1959 art. 5 c.1 - norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici - prevede una specifica competenza per l'ente Camera di Commercio che può assumere l'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso così come la Legge Regione Lombardia n. 6/2010 che prevede rappresentanti della Camera di Commercio sia nella Commissione regionale per i mercati sia nelle Commissioni costituite presso ciascun mercato;

Visto lo statuto vigente di Consorzio Brescia Mercati S.p.A. e ritenuto di apportarvi le modifiche necessarie a sottolineare la natura di società in house e precisamente:

- indicare che viene gestito un servizio pubblico di interesse generale e il conseguente assoggettamento al controllo analogo;
- sempre al fine di realizzare il controllo analogo connesso all'affidamento di pubblico servizio, specificare gli atti per i quali è richiesta l'approvazione da parte dell'assemblea e i documenti da predisporre;
- prevedere che l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Brescia o dagli altri enti pubblici soci, con la previsione che l'ulteriore fatturato può essere rivolto a finalità diverse solo se permette economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- meglio qualificare le tipologie di soci che possono partecipare alla società e introdurre la prelazione a favore degli altri soci pubblici nel caso di cessione di quote da parte di soggetti pubblici al fine di mantenere la quota di controllo prevista dalle disposizioni della L.R. Lombardia n. 6/2010;
- prevedere comunque l'esclusione della partecipazione di capitali privati alla Società a meno di specifiche previsioni normative che lo consentano e comunque senza poteri di controllo o di veto;
- prevedere patti di *governance* fra i soci pubblici, sempre al fine di assicurare la sussistenza della maggioranza pubblica specificamente richiesta dalla normativa regionale;
- specificare che le decisioni assembleari sono assunte in ogni convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e delle azioni;
- definire la competenza dei soci pubblici a dare indicazione circa la nomina dell'amministratore unico e di due amministratori nel caso di consiglio di amministrazione composto da 3 componenti tra i quali andrà anche scelto il presidente;
- specificare le competenze e l'impegno dell'organo amministrativo ad attuare direttive, indirizzi, obiettivi del Comune di Brescia e degli altri soci pubblici che controllano la società;
- prevedere la specifica motivazione nella relazione sulla gestione nel caso di approvazione del bilancio oltre i centoventi giorni previsti dalle norme;
- sempre con riferimento alla normativa regionale, specificare che i canoni e le tariffe relative all'attività sociale sono fissati in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi e all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti;

oltre ad introdurre modifiche di completamento alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 100/2017, modifiche tutte contenute nel testo allegato al presente provvedimento al n. 1;

Rilevato che i soci pubblici del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. intendono congiuntamente definire un patto di *governance* al fine di gestire in modo unitario e coeso la partecipazione nella Società, sindacando la totalità delle azioni possedute, perseguendo, nella loro qualità di soci di riferimento, l'obiettivo del miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività dalla stessa mediante una gestione improntata ai principi di trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza;

Rilevato altresì che tale accordo, della durata di anni 10, prevede, tra l'altro, l'obbligo:

- di non stipulare accordi con soggetti diversi dai partecipanti al patto, relativamente al Consorzio e alle azioni, così come di non trasferire le azioni sindacate e di offrirle in prelazione agli altri soci pubblici vincolati nel patto;
- di incontrarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea e di assumere all'unanimità le determinazioni vincolanti circa i voti da esprimere in sede assembleare, obbligandosi a votare secondo le determinazioni assunte;
- di provvedere secondo le previsioni del patto alla nomina dell'amministratore unico e di due membri nel consiglio di amministrazione di tre componenti, oltre all'individuazione del presidente, così come di provvedere alla sostituzione degli stessi;
- di influenzare i consiglieri nominati direttamente e congiuntamente affinché propongano e votino nei consigli di amministrazione secondo le direttive delle parti che li hanno nominati, preventivamente determinate ai sensi dell'accordo;
- di condividere e approvare le modifiche statutarie allegate al patto;

- di incontrarsi periodicamente al fine di determinare l'attività di indirizzo e controllo prevista dalle normative in materia di società in controllo pubblico quale risulta essere il Consorzio ai sensi delle norme vigenti;
come dettagliatamente previsto nel testo qui allegato al n.2;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all'ordine del giorno,

Consiglieri presenti e votanti: n.13

Favorevoli: n. 13

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

DELIBERA

- a) di approvare modifiche allo statuto sociale al fine di sottolineare la natura di società in house di Consorzio Brescia Mercati S.p.A. e il controllo analogo che compete al Comune di Brescia e ai soci pubblici per i servizi affidati, ben delineando le tipologie di soci specie privati che possono partecipare alla società, nei termini di cui al documento allegato al n. 1;
- b) di approvare, al fine di regolare e garantire il controllo congiunto fra i soci pubblici sul Consorzio Brescia Mercati S.p.A., società in controllo pubblico ai sensi del D.lgs. 175/2016, un patto di *governance* fra Comune di Brescia, Provincia di Brescia, CCIAA di Brescia e Comunità Montana della Valle Trompia, nei termini di cui al documento allegato al n. 2 ;

Successivamente

L'ASSEMBLEA

Con separata votazione Consiglieri

presenti e votanti: n. 13

Favorevoli: n. 13

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

ATTESTAZIONI E PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA N. 92 DEL 14.03.2018

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del Direzione

esprime parere **Tecnico favorevole** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il/La Responsabile dell'Area

F.to Armando Sciatti

Gardone V,T., 19.03.2018

ATTESTAZIONI E PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA N. 92 DEL 14.03.2018

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti Responsabile dell'Area Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, **esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.**

Il/La Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to *Armando Sciatti*

Gardone V.T., 23.03.2018

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Ottelli Massimo

IL SEGRETARIO

F.to Sciatti Armando

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per **15** giorni consecutivi a partire dal **26.03.2018**

Gardone V.T., addì 26.03.2018

Il Responsabile Amministrativo

F.to Silvano Perini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva in data **06.04.2018**, per decorrenza del decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Online *(art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)*.

Gardone V.T., addì, 06.04.2018

Il Responsabile Amministrativo

Silvano Perini

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 26.03.2018

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>1.1 E' costituita, con il vincolo della appartenenza della maggioranza del capitale ad enti pubblici una società consortile per azioni denominata: "CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.p.A."</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>1.1 E' costituita, con il vincolo della appartenenza della maggioranza del capitale ad enti pubblici una società consortile per azioni denominata: "CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.p.A.".</p> <p>1.2 "CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.p.A." gestisce un servizio pubblico di interesse generale ed è pertanto assoggettata al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house", secondo le modalità indicate nel presente statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>2.1 La società ha per oggetto:</p> <p>a) la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso;</p> <p>b) la realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati all'ingrosso e di altre attività commerciali mediante predisposizione degli studi necessari, dei progetti, realizzazione delle costruzioni, acquisto delle attrezzature e la realizzazione di quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);</p> <p>c) l'istituzione di mercati all'ingrosso e centri di commercio all'ingrosso;</p> <p>d) il potenziamento e l'ampliamento del Mercato Agro - Alimentare all'ingrosso di Brescia.</p> <p>2.2 Nei limiti e nelle forme di legge la società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>2.1 La società ha per oggetto:</p> <p>a) la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso <u>anche al fine di valorizzare le produzioni tipiche della provincia di Brescia;</u></p> <p>b) la realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati all'ingrosso e di altre attività commerciali mediante predisposizione degli studi necessari, dei progetti, realizzazione delle costruzioni, acquisto delle attrezzature e la realizzazione di quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);</p> <p>c) l'istituzione di mercati all'ingrosso e centri di commercio all'ingrosso;</p> <p>d) il potenziamento e l'ampliamento del Mercato Agro - Alimentare all'ingrosso di Brescia.</p> <p>2.2 Nei limiti e nelle forme di legge la società potrà compiere ogni operazione commerciale,</p>

<p>mobiliare e immobiliare necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione della concessione di credito sotto qualsiasi forma.</p> <p>2.3 La società potrà assumere, in via strumentale per la propria attività principale e con esclusione di ogni finalità speculativa, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio o comunque a prevalente capitale pubblico, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2361 Codice Civile, e dalla vigente normativa in materia di mercati finanziari.</p>	<p>industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione della concessione di credito sotto qualsiasi forma.</p> <p>2.3 La società potrà assumere, in via strumentale per la propria attività principale e con esclusione di ogni finalità speculativa, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio o comunque a prevalente capitale pubblico, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2361 Codice Civile, e dalla vigente normativa in materia di mercati finanziari.</p> <p><u>Ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss. mm. ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia o dagli altri soci pubblici; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</u></p>
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>3.1 La società ha sede in Brescia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>3.1 La società ha sede in Brescia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>4.1 La società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>4.1 La società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.</p>

TITOLO II

SOCI

Art. 5	Art. 5
<p>5.1 Le azioni possono essere intestate solo ai soggetti qui di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Comune di Brescia, cui compete la maggioranza assoluta del capitale; - la Provincia di Brescia; - la Regione Lombardia; - le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; - altri enti pubblici locali; - enti pubblici economici; - enti di diritto pubblico; - aziende e istituti di credito; - istituti di assicurazione; - associazioni ed organizzazioni cooperative e/o consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi (anche a mezzo di persone da esse designate); - altre imprese società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili, anche in forma ausiliaria al loro raggiungimento; - ditte o società commerciali concessionarie di posteggi di vendita presso l'Ortomercato di Brescia e/o loro rappresentanze. <p>5.2 L'alienazione a soggetti diversi non ha effetto verso la società.</p> <p>5.3 Il recesso non è ammesso in caso di proroga del termine di</p>	<p>5.1 Le azioni possono essere intestate solo ai soggetti qui di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Comune di Brescia, cui compete la maggioranza assoluta del capitale; - la Provincia di Brescia; - la Regione Lombardia; - le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; - altri enti pubblici locali; - enti pubblici economici; - enti di diritto pubblico; - aziende e istituti di credito; - istituti di assicurazione; - associazioni ed organizzazioni cooperative e/o consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi <u>interessate alle attività sociali (anche a mezzo di persone da esse designate);</u> - altre imprese società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili, anche in forma ausiliaria al loro raggiungimento. - ditte o società commerciali concessionarie di posteggi di vendita presso l'Ortomercato di Brescia e/o loro rappresentanze. <p><u>La società opera nell'ambito della Legge Regione Lombardia n. 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - e risulta costituita fra enti locali territoriali e altri enti od operatori pubblici e privati, con almeno due terzi del capitale detenuto dagli enti locali territoriali. Al fine del mantenimento di tale entità di capitale, i soci pubblici hanno prelazione sulle quote poste in</u></p>

<p>durata della società e nel caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>5.4 In caso di recesso per qualsiasi motivo il valore delle azioni è determinato secondo formule miste reddituali/patrimoniali.</p>	<p><u>vendita dagli altri soci pubblici.</u></p> <p><u>I soci pubblici possono stipulare patti di governance al fine di assicurare la sussistenza della maggioranza pubblica specificamente richiesta dalla normativa regionale.</u></p> <p>5.2 L'alienazione a soggetti diversi non ha effetto verso la società. <u>E' comunque esclusa la partecipazione di capitali privati alla società, ad eccezione di quelle che non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale e regionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla società.</u></p> <p>5.3 Il recesso non è ammesso in caso di proroga del termine di durata della società e nel caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>5.4 In caso di recesso per qualsiasi motivo il valore delle azioni è determinato secondo formule miste reddituali/patrimoniali.</p>
TITOLO III	
CAPITALE - AZIONI - FONDO CONSORTILE	
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di euro 327.914,00 trecentoventisettemilanovecento-quattordici/00),diviso in 6.350 (seimilatrecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna.</p> <p>6.2 Le azioni saranno sempre nominative, anche qualora la legge dovesse consentire l'intestazione al portatore.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di euro 327.914,00 trecentoventisettemilanovecento-quattordici/00),diviso in 6.350 (seimilatrecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna.</p> <p>6.2 Le azioni saranno sempre nominative, anche qualora la legge dovesse consentire l'intestazione al portatore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>7.1 Gli atti di disposizione delle azioni hanno effetto nei confronti della società solo se preventivamente autorizzati dalla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>7.1 Gli atti di disposizione delle azioni hanno effetto nei confronti della società solo se preventivamente autorizzati dalla</p>

<p>assemblea con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.</p> <p>7.2 Nel caso in cui il gradimento venga negato, al socio alienante compete il diritto di recesso.</p>	<p>assemblea con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.</p> <p>7.2 Nel caso in cui il gradimento venga negato, al socio alienante compete il diritto di recesso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>8.1 L'assemblea ordinaria, con la maggioranza del capitale sociale, può deliberare l'istituzione di un fondo consortile di entità non superiore ad un quinto del capitale sociale, determinando anche le finalità generali e le modalità di utilizzo.</p> <p>8.2 Il fondo è costituito con contributi in danaro versati dai soci in misura proporzionale al valore nominale delle azioni da ciascuno possedute.</p> <p>Il fondo potrà essere ripristinato solo mediante utilizzo degli utili di bilancio.</p> <p>8.3 L'Organo Amministrativo potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni, totali o parziali dei contributi versati.</p> <p>8.4 I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società, che si intendono infruttiferi di interessi, salvo contraria delibera assembleare, nei limiti ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti, e secondo le direttive del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>8.1 L'assemblea ordinaria, con la maggioranza del capitale sociale, può deliberare l'istituzione di un fondo consortile di entità non superiore ad un quinto del capitale sociale, determinando anche le finalità generali e le modalità di utilizzo.</p> <p>8.2 Il fondo è costituito con contributi in danaro versati dai soci in misura proporzionale al valore nominale delle azioni da ciascuno possedute.</p> <p>Il fondo potrà essere ripristinato solo mediante utilizzo degli utili di bilancio.</p> <p>8.3 L'Organo Amministrativo potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni, totali o parziali dei contributi versati.</p> <p>8.4 I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società, che si intendono infruttiferi di interessi, salvo contraria delibera assembleare, nei limiti ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti, e secondo le direttive del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.</p>
TITOLO IV	
ORGANI SOCIALI	
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>9.1 Sono organi della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei Soci, - il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico, - il Collegio Sindacale e il Revisore, 	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>9.1 Sono organi della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei Soci, - il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico, - il Collegio Sindacale e il Revisore,

<p>- ogni altro organo, che la società decidesse di adottare, espressamente previsto dalle norme generali in tema di società.</p> <p>9.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p>	<p>- ogni altro organo, che la società decidesse di adottare, espressamente previsto dalle norme generali in tema di società.</p> <p>9.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p>
TITOLO V	
ASSEMBLEA	
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>10.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.</p> <p>10.2 Essa viene convocata mediante avviso spedito con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.</p> <p>10.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 c.c. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale.</p> <p>10.4 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.</p> <p>10.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>10.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.</p> <p>10.2 Essa viene convocata mediante avviso spedito con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno <u>otto quindici</u> giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.</p> <p>10.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 c.c. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale.</p> <p>10.4 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.</p> <p>10.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.</p>

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ai sensi di legge o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può essere convocata per l'approvazione del bilancio, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ai sensi di legge o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può essere convocata per l'approvazione del bilancio, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.6 L'assemblea deve essere comunque convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento della gestione in tale periodo, sullo stato di attuazione dei piani e programmi e sulle iniziative da intraprendere nel secondo semestre dell'anno.

10.7 Per le competenze assembleari si richiamano gli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile; sono comunque di competenza dell'assemblea:

- la nomina dell'Amministratore Unico od dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le nomine che lo statuto riserva ai soci pubblici;
- la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, fatte salve le nomine che lo statuto riserva al Comune di Brescia;
- la nomina del Direttore e la relativa attribuzione di funzioni;
- l'approvazione del programma annuale e triennale, che evidenzia anche gli investimenti nonché del piano annuale assunzionale;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>l'approvazione del bilancio consolidato di gruppo;</u> • <u>l'indicazione del nominativo dell'Amministratore Unico o dei nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dell'organo di controllo delle società controllate dalla società "Consorzio Brescia Mercati spa";</u> • <u>tutte le operazioni immobiliari;</u> • <u>tutte le operazioni finanziarie e di investimento, di qualsiasi natura, accensione mutui, prestiti e fidejussioni superiori a euro 300.000;</u> • <u>approvazione dello schema tipo di contratto di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;</u> • <u>approvazione dello schema tipo di carta di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;</u> • <u>autorizzazione preventiva degli atti di disposizione delle azioni da parte dei soci;</u> • <u>approvazione dei poteri degli organi societari;</u> • <u>autorizzazione per gli atti di amministrazione che costituiscono particolare impatto per gli equilibri finanziari della società;</u> • <u>aggiornamenti, revisioni dello statuto societario, modifiche ed operazioni straordinarie.</u>
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>11.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dalla assemblea. Il Presidente, quando la verbalizzazione non debba essere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>11.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dalla assemblea. Il Presidente, quando la verbalizzazione non debba essere fatta da un notaio, nomina il</p>

<p>fatta da un notaio, nomina il segretario anche non socio</p>	<p>segretario anche non socio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>12.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto.</p> <p>12.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>12.3 Gli enti e le altre organizzazioni detentori di azioni delegano, ai sensi dei rispettivi statuti e della legge, le persone che li rappresentano in assemblea comunicano tali deleghe, volta per</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>12.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto.</p> <p>12.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>12.3 Gli enti e le altre organizzazioni detentori di azioni delegano, ai sensi dei rispettivi statuti e della legge, le persone che li rappresentano in assemblea e comunicano tali deleghe, volta per</p>

<p>volta e per iscritto, al Presidente del Consiglio Amministrazione o all'Amministratore Unico.</p>	<p>volta e per iscritto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.</p>
<p>Art. 13 13.1 L'assemblea delibera con le maggioranze previste dalle legge.</p>	<p>Art. 13 13.1 L'assemblea delibera con le maggioranze previste dalle legge. <u>Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima, in seconda e in ogni ulteriore convocazione, sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e delle azioni.</u></p>
<p>TITOLO VI</p>	
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	
<p>Art. 14 14.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio composto da tre o cinque membri.</p> <p>In caso di Consiglio composto da cinque membri, due membri, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, sono nominati dal Sindaco di Brescia, uno dal Presidente della Provincia di Brescia e uno dal Presidente della CCIAA di Brescia.</p> <p>La nomina del quinto componente</p>	<p>Art. 14 14.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio composto da tre o cinque membri.</p> <p><u>Quando la società sia amministrata da un Amministratore Unico questi è nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci pubblici.</u> <u>In caso di Consiglio composto da tre membri, due membri sono nominati su indicazione dei soci pubblici; la nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene con voto palese, a maggioranza dei presenti.</u></p> <p>In caso di Consiglio composto da cinque membri, due membri, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, sono nominati dal Sindaco di Brescia, uno dal Presidente della Provincia di Brescia e uno dal Presidente della CCIAA di Brescia.</p> <p>La nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione da</p>

<p>del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene con voto palese, a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di Consiglio d'Amministrazione la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 per la parità di genere.</p> <p>14.2 L'Assemblea si riunisce dopo che gli enti pubblici abbiano compiuto le nomine di loro competenza.</p> <p>14.3 Sino a quando il Consiglio non sia stato interamente ricostituito non ha effetto, a norma dell'art. 2385 Codice Civile, la cessazione dei precedenti amministratori.</p>	<p>parte dell'Assemblea avviene con voto palese, a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di Consiglio d'Amministrazione la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 per la parità di genere.</p> <p>14.2 L'Assemblea si riunisce dopo che gli enti pubblici abbiano compiuto le nomine di loro competenza.</p> <p>14.3 Sino a quando il Consiglio non sia stato interamente ricostituito non ha effetto, a norma dell'art. 2385 Codice Civile, la cessazione dei precedenti amministratori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>15.1 I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio delle loro cariche, sono rieleggibili e assumono l'incarico contemporaneamente.</p> <p>15.2 In caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscono la prosecuzione del mandato da parte di un amministratore la sostituzione avverrà secondo le modalità di nomina previste dal precedente art. 14).</p> <p>Il nuovo amministratore cesserà comunque dall'incarico contestualmente ai restanti componenti il consiglio.</p> <p>15.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, scelto fra</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>15.1 I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio delle loro cariche, sono rieleggibili e assumono l'incarico contemporaneamente.</p> <p>15.2 In caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscono la prosecuzione del mandato da parte di un amministratore la sostituzione avverrà secondo le modalità di nomina previste dal precedente art. 14)</p> <p>Il nuovo amministratore cesserà comunque dall'incarico contestualmente ai restanti componenti il consiglio.</p> <p>15.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, scelto fra i</p>

i due consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Brescia e potrà nominare un Vice Presidente, scelto fra i consiglieri non di nomina comunale intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

15.4 Agli amministratori spetta un'indennità stabilità dall'Assemblea ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

15.5 L'assemblea, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9.3 del presente statuto, stabilisce all'atto della nomina dei membri dell'organo amministrativo e successivamente anno per anno la somma annuale complessiva ad essi spettante come compenso, fissando in ogni caso il compenso a favore del Presidente e dell'eventuale Amministratore Delegato.

15.6 L'assemblea stabilisce altresì la somma spettante quale compenso annuale per eventuali amministratori delegati per incarichi specifici, che venissero nominati successivamente alla delibera di cui al comma 15.5.

Tale ultima somma viene stabilita in termini percentuali massimi,

due consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Brescia nel caso di consiglio composto da 5 componenti e fra i due consiglieri nominati dai soci pubblici nel caso di consiglio composto da 3 componenti, e potrà nominare un Vice Presidente, ~~scelto fra i consiglieri non di nomina comunale~~ intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

15.4 Agli amministratori spetta un'indennità stabilità dall'Assemblea ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

15.5 L'assemblea, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9.3 del presente statuto, stabilisce all'atto della nomina dei membri dell'organo amministrativo e successivamente anno per anno la somma annuale complessiva ad essi spettante come compenso, fissando in ogni caso il compenso a favore del Presidente e dell'eventuale Amministratore Delegato.

15.6 L'assemblea stabilisce altresì la somma spettante quale compenso annuale per eventuali amministratori delegati per incarichi specifici, che venissero nominati successivamente alla delibera di cui al comma 15.5.

Tale ultima somma viene stabilita in termini percentuali massimi,

<p>rapportati alla somma complessiva che l'assemblea abbia fissato ai sensi del comma 15.5. Quindi l'organo amministrativo, nel nominare il/i consigliere/i delegato/i, provvederà a fissarne il compenso entro tali limiti massimi.</p> <p>15.7 Oltre le altre incompatibilità di legge, non possono essere consiglieri i membri della Commissione di Mercato.</p>	<p>rapportati alla somma complessiva che l'assemblea abbia fissato ai sensi del comma 15.5. Quindi l'organo amministrativo, nel nominare il/i consigliere/i delegato/i, provvederà a fissarne il compenso entro tali limiti massimi.</p> <p>15.7 Oltre le altre incompatibilità di legge, non possono essere consiglieri i membri della Commissione di Mercato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>16.1 Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente, i tre quinti del Consiglio di Amministrazione, l'intero consiglio si intenderà decaduto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>16.1 Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente i tre quinti la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'intero consiglio si intenderà decaduto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>17.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno due componenti, mediante raccomandata o telefax o posta elettronica da spedirsi agli amministratori e ai sindaci, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.</p> <p>17.2 In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data della riunione.</p> <p>17.3 Sono comunque valide, in difetto di convocazione, le adunanze cui partecipano tutti gli aventi diritto.</p> <p>17.4 Il consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, a giudizio del presidente, purché nel territorio nazionale.</p> <p>17.5 La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>17.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno due componenti, mediante raccomandata o telefax o posta elettronica da spedirsi agli amministratori e ai sindaci, almeno cinque sette giorni prima dell'adunanza.</p> <p>17.2 In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data della riunione.</p> <p>17.3 Sono comunque valide, in difetto di convocazione, le adunanze cui partecipano tutti gli aventi diritto.</p> <p>17.4 Il consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, a giudizio del presidente, purché nel territorio nazionale.</p> <p>17.5 La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati a condizione</p>

<p>a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti l'organo. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>17.6 Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno tre consiglieri.</p> <p>Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti l'organo. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>17.6 Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno tre consiglieri <u>nel caso di consiglio composto da 5 componenti e di almeno due consiglieri nel caso di consiglio composto da 3 consiglieri.</u></p> <p>Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>18.1 Il Consiglio o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, potendo compiere tutti gli atti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>18.1 Il Consiglio o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, potendo compiere tutti gli atti di ordinaria e</p>

<p>di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale.</p>	<p>straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale.</p> <p><u>18.1 Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società. Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.</u></p> <p><u>18.2 L'organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un Amministratore Delegato e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.</u></p> <p><u>18.3 In caso di Consiglio di Amministrazione, il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati.</u></p> <p><u>18.4 L'organo amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione di direttive, indirizzi e atti programmatici del Comune di Brescia e degli altri soci pubblici che controllano la società, assicura altresì il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi assegnati dagli stessi nell'ambito dei propri documenti di programmazione annuale e pluriennale.</u></p>
<p>Art. 19</p> <p>19.1 La rappresentanza anche in giudizio del Consorzio con firma libera, per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, spetta all'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.</p>	<p>Art. 19</p> <p>19.1 La rappresentanza anche in giudizio del Consorzio con firma libera, per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, spetta all'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.</p>

<p>19.2 La rappresentanza spetta anche all'Amministratore Delegato eventualmente nominato, nell'ambito dei poteri conferitigli.</p> <p>19.3 L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.</p>	<p>19.2 La rappresentanza spetta anche all'Amministratore Delegato eventualmente nominato, nell'ambito dei poteri conferitigli.</p> <p>19.3 L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.</p>
--	---

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

<p align="center">Art. 20</p> <p>20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>20.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio.</p>	<p align="center">Art. 20</p> <p>20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>20.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio.</p> <p><u>20.3 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano nel rispetto delle disposizioni di legge, l'Assemblea dei soci provvede all'approvazione del bilancio. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo.</u></p>
<p align="center">Art. 21</p> <p>21.1 La società, in conformità alla propria natura di società consortile ed in relazione al disposto dell'art. 37, comma 7 L. R. Lombardia 6/2010, non persegue scopi di lucro.</p>	<p align="center">Art. 21</p> <p>21.1 La società, in conformità alla propria natura di società consortile ed in relazione al disposto dell'art. 37, comma 7 L. R. Lombardia 6/2010, non persegue scopi di lucro. <u>I canoni e le tariffe relativi all'attività</u></p>

	<p><u>sociale sono fissati in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.</u></p>
TITOLO VIII	
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE	
Art. 22	Art. 22
<p>22.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi requisiti di legge e funziona ai sensi di legge.</p> <p>22.2 Il Presidente del Collegio, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono nominati dal Sindaco del Comune di Brescia.</p> <p>Un sindaco effettivo e uno supplente, vengono nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.</p> <p>22.3 I sindaci effettivi e quelli supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, essi sono rieleggibili.</p> <p>22.4 La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente del Collegio stesso secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente statuto Per la validità e le modalità di svolgimento delle riunioni vale quanto previsto dall'art. 2404 c.c..</p> <p>22.5 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.</p> <p>22.6 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea.</p>	<p>22.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi requisiti di legge e funziona ai sensi di legge.</p> <p>22.2 Il Presidente del Collegio, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono nominati dal Sindaco del Comune di Brescia.</p> <p>Un sindaco effettivo e uno supplente, vengono nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.</p> <p>22.3 I sindaci effettivi e quelli supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, essi sono rieleggibili.</p> <p>22.4 La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente del Collegio stesso secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente statuto Per la validità e le modalità di svolgimento delle riunioni vale quanto previsto dall'art. 2404 c.c..</p> <p>22.5 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.</p> <p>22.6 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea.</p>

TITOLO IX	
SCIoglimento	
Art. 23	Art. 23
23.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri	23.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri
TITOLO X	
CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
Art. 24	Art. 24
24.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci, amministratori, liquidatori, società, verranno demandate ad un collegio arbitrale. 24.2 Il collegio arbitrale è composto da tre membri designati dal Presidente del Tribunale di Brescia. 24.3 Il collegio giudica secondo equità senza formalità di rito salvo il rispetto del contraddittorio; il suo lodo è inappellabilmente ed immediatamente esecutivo ed è considerato espressione della volontà delegata dalle parti.	24.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci, amministratori, liquidatori, società, verranno demandate ad un collegio arbitrale. 24.2 Il collegio arbitrale è composto da tre membri designati dal Presidente del Tribunale di Brescia. 24.3 Il collegio giudica secondo equità senza formalità di rito salvo il rispetto del contraddittorio; il suo lodo è inappellabilmente ed immediatamente esecutivo ed è considerato espressione della volontà delegata dalle parti.
TITOLO XI	
NORME FINALI	
Art. 25	Art. 25
25.1 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	25.1 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Art. 26	Art. 26
26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.	26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

**PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETA' PER
AZIONI "Consorzio Brescia Mercati S.p.A."**

La presente scrittura privata viene stipulata in Brescia in data _____, tra i seguenti soggetti:

Comune di Brescia, in persona di [·] (nome, cognome, luogo e data di nascita, domiciliato per la carica.....) il quale interviene al presente atto nella sua qualità di....., autorizzato in forza di delibera di..... assunta in data....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera a);

Provincia di Brescia, in persona di [·] (nome, cognome, luogo e data di nascita, domiciliato per la carica.....), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di....., autorizzato in forza di delibera diassunta in data....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera b);

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, in persona di [·] (nome, cognome, luogo e data di nascita, domiciliato per la carica.....) il quale interviene al presente atto nella sua qualità di....., autorizzato in forza di delibera di..... assunta in data....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera c);

Comunità Montana di Valle Trompia, in persona di [·] (nome, cognome, luogo e data di nascita, domiciliato per la carica.....) il quale interviene al presente atto nella sua qualità di....., autorizzato in forza di delibera di..... assunta in data....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera d);

Premesso che

- a) la società "Consorzio Brescia Mercati S.p.A." (di seguito denominata Consorzio) è una società per azioni costituita tra enti pubblici e operatori privati, il cui oggetto sociale è costituito dalla gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso;
- b) il Comune di Brescia è detentore di n. 2.665 azioni della Società per un importo complessivo di euro 137.620,60 corrispondenti al 41,97% del capitale sociale del Consorzio;
- c) la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia è detentrici di n. 1.382 azioni della Società per un importo complessivo di euro 71.366,48 corrispondenti al 21,76% del capitale sociale del Consorzio;
- d) la Provincia di Brescia è detentrici di n. 800 azioni della Società per un importo complessivo di euro 41.312,00 corrispondenti al 12,60% del capitale sociale del Consorzio;
- e) la Comunità Montana di Valle Trompia è detentrici di n. 50 azioni della Società per un importo

complessivo di euro 2.582,00 corrispondenti al 0,79% del capitale sociale del Consorzio;

- f) i sopraelencati enti pubblici detengono complessivamente una quota di n. 4.897 azioni della Società per un importo complessivo di euro 252.881,08 corrispondente al 77,12% del capitale sociale del Consorzio;
- g) l'articolo 37 comma 4 della Legge Regionale della Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 prescrive che "i mercati sono gestiti b) da consorzi, società e altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti od operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali" e che a decorrere dal 1998 Comune di Brescia, Provincia di Brescia e CCIAA di Brescia assicurano la presenza pubblica in Consorzio Brescia Mercati;

Tutto ciò premesso,

intendendosi le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente accordo,

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel presente contratto, deve attribuirsi il significato qui di seguito indicato:

<<Contraenti>> o <<Parti>>: Il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e Comunità Montana di Valle Trompia;

<<Consorzio >>: Consorzio Brescia Mercati S.p.A., società nella quale i suddetti contraenti possiedono quote di capitale nei termini sopra dettagliati;

<<Statuto sociale>>: indica lo statuto della società "Consorzio Brescia Mercati S.p.A";

<<Organo amministrativo>>: si intende il relativo organo amministrativo di Consorzio Brescia Mercati S.p.A.;

<<Assemblea>>: si intende il relativo organo di Consorzio Brescia Mercati S.p.A..

Art. 2 - OGGETTO

2.1. Le Parti, in qualità di soci pubblici della società "Consorzio Brescia Mercati S.p.A." costituiscono con il presente contratto:

(i) l'obbligo di preventiva consultazione ed informazione chiara, veridica e trasparente ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 7 del presente accordo;

(ii) l'obbligo dei contraenti di votare in assemblea dei soci conformemente a quanto prescritto dagli artt. 8, 9 e 10 del presente accordo;

(iii) l'obbligo di fare tutto quanto possibile e necessario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 del presente accordo, affinché l'amministratore unico e i consiglieri di amministrazione si attengano alle direttive impartite dai contraenti che li hanno nominati;

(iiii) la condivisione e l'approvazione delle modifiche dello Statuto sociale che andranno deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci nel testo allegato al presente atto, le cui previsioni costituiscono le premesse del presente contratto.

Art. 3 - PRINCIPI FONDAMENTALI

3.1 Le parti concordano sui seguenti principi fondamentali relativi all'assetto proprietario e di corporate governance del Consorzio:

(a) fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 6, le Parti sindacano, e si impegnano a mantenere sindacato, un pari numero di azioni complessivamente rappresentativo del 77,12% (settantasettevirgoladodici per cento) del capitale sociale della Società;

- (b) le Parti si impegnano a gestire in modo coordinato la propria partecipazione nella Società, per quel che concerne le azioni sindacate;
- (c) la gestione coordinata da parte delle Parti della partecipazione nella Società rappresentata dalle azioni sindacate avverrà in modo stabile e dovrà durare nel tempo nei termini di cui all'art. 13;
- (d) le Parti intendono perseguire, nella loro qualità di soci di riferimento della Società, l'obiettivo del miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività dalla Società mediante una gestione unitaria e coesa improntata ai principi di trasparenza, buona andamento, efficacia ed efficienza.

Art. 4 - DIVIETO DI STIPULARE ACCORDI

4.1 Ciascuna delle Parti si impegna, in nome e per conto proprio, nonché per conto delle rispettive società Controllate, delle istituzioni, delle aziende speciali, e degli enti posseduti e/o Controllati, dei quali tutti ciascun Contraente garantisce il comportamento anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., a non stipulare con soggetti diversi dalle Parti accordi di qualunque genere, ivi compresi patti parasociali, relativi alla Società e/o alle azioni.

Art. 5 - DIVIETO DI TRASFERIRE AZIONI

5.1 Le Parti si impegnano a non trasferire, offrire di trasferire, assumere impegni e/o compiere atti diretti a trasferire, le azioni sindacate. Nel caso che tali evenienze siano obblighi previsti da norme di Legge successive alla stipula del presente contratto, le Parti si impegnano ad offrire in prelazione le proprie partecipazioni ai restanti soci pubblici non obbligati alla cessione, con l'obiettivo di soddisfare quanto previsto dall'articolo 37 comma 4 della Legge Regionale Lombardia n. 6 di cui alle premesse del presente patto;

5.2 Rimane salvo il potere di disposizione da parte dei contraenti delle azioni non sindacate.

Art. 6 - AZIONI VINCOLATE

6.1 I contraenti vincolano al sindacato di voto di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 tutte le azioni ordinarie della società da ciascuno detenute.

6.2 I contraenti si obbligano a vincolare al sindacato di voto di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente contratto tutte le azioni o altri diritti che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle azioni qui sindacate a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant, o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio.

Art. 7 - OBBLIGO DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

7.1 Le Parti si obbligano a riunirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria.

7.2 Le Parti si obbligano ad assumere all'unanimità dei partecipanti al patto, in occasione della riunione prevista al precedente punto 1 del presente articolo, le determinazioni vincolanti per tutti i partecipanti al patto in merito ai voti da esprimere in sede assembleare.

Art. 8 - SINDACATO DI VOTO PER LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

8.1. Ciascun contraente si obbliga a votare in assemblea per le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 10 dello Statuto secondo le determinazioni assunte nella riunione tra i partecipanti al patto prevista al precedente articolo 7.

Art. 9 - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Nel caso la Società sia amministrata da un Amministratore Unico questo è nominato dall'Assemblea dei soci su designazione dei soci pubblici nell'ambito del patto di voto del presente accordo e secondo le modalità di cui dell'articolo 7 del presente accordo.

9.2. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre

membri, due membri sono nominati, nell'ambito del patto di voto del presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente accordo, dai soci pubblici che inoltre individuano tra questi il Presidente.

Art. 10 - SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 10.1 Nel caso la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, nel caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscano la prosecuzione del mandato, la sostituzione avviene secondo le modalità di cui all'articolo 9 punto 1.
- 10.2. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nel caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscano la prosecuzione del mandato, la sostituzione del membro nominato dai soci pubblici avverrà nell'ambito del patto di voto del presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 9 punto 2.
- 10.3 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è individuato dai soci pubblici, nell'ambito del patto di voto del presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente accordo, tra i due membri da loro nominati.

Art. 11 - OBBLIGO DI INFLUENZA DEI SOCI SUI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

- 11.1 I contraenti si obbligano a fare tutto quanto possibile e necessario affinché i consiglieri che essi hanno nominato direttamente, ai sensi del presente accordo, propongano e votino in Consiglio di Amministrazione in conformità alle direttive provenienti dalle parti che li hanno nominati, direttive che devono essere di contenuto di determinazione preventiva delle parti aderenti al presente accordo. Nel caso di nomina dell'Amministratore Unico o di nomina di consiglieri congiunta da parte dei soci pubblici, i contraenti si obbligano a incontrare questo/i affinché esso/i operino in conformità delle direttive provenienti dalle parti aderenti al presente accordo.

Art. 12 – ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

- 12.1 Il Consorzio è società in controllo pubblico ai sensi del D. Lgs. n.175/2016 e successive modificazioni e integrazioni. Le Parti si incontreranno periodicamente al fine di determinare le attività di indirizzo e controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 13 - DURATA

- 13.1 Il presente accordo ha la durata di dieci anni a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Art. 14 - MODIFICHE

- 14.1 Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

Art. 15 - INVALIDITA', APPLICAZIONE ED EFFETTI

- 15.1 L'eventuale nullità o invalidità, anche sopravvenuta, di una o più clausole del presente Patto non comporterà l'invalidità dell'intero Patto, fermo restando l'obbligo delle Parti di rinegoziare in buona fede nuove clausole, in sostituzione di quelle nulle od annullate, che possano soddisfare gli scopi previsti nel presente Patto.
- 15.2 Le disposizioni del presente Patto vanno applicate ed interpretate avuto riguardo a, e tenuto conto di, quanto previsto dalle norme imperative della legislazione di volta in volta vigente applicabile agli enti pubblici e alle società da essi partecipate.
- 15.3 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le espressioni "si impegna a far sì

che...", "farà sì che ..." ed equivalenti adottate in questo Patto, così come la previsione di contratti da stipulare ed atti e negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del c.c.

15.4 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il presente Patto produce effetti solamente tra le Parti e che dallo stesso non derivano, né possono derivare, diritti e/o affidamenti di alcun genere in capo a terzi diversi dalle Parti e/o obbligazioni delle Parti nei confronti degli stessi.

15.5 Il presente Accordo rappresenta l'unico accordo vigente tra le Parti in relazione alle materie da esso coperte.

Art. 16 - COMUNICAZIONI

16.1 Qualsiasi comunicazione o notifica fra i contraenti richiesta o consentita in conformità al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà conosciuta, nel caso di comunicazione inviata tramite lettera o telegramma, al momento in cui questa perviene all'indirizzo del contraente, quale dichiarato nel presente patto; e in caso di comunicazione spedita via telefax all'esplicito riscontro, anch'esso via telefax del ricevimento della trasmissione da parte del ricevente.

16.2 Ai fini di cui al presente articolo, i contraenti indicano il loro indirizzo come segue:

[•]

Art. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

17.1. Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i contraenti, ed in particolare quelle inerenti alla esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto o di singole sue clausole, o comunque connessa con il contratto o con singole sue clausole, verrà devoluta ad un Tribunale arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in conflitto.

17.2. Gli arbitri designati dalle parti in conflitto, se il numero è dispari, designeranno al loro interno il Presidente del Tribunale arbitrale ovvero, se risultino in numero pari, nomineranno di comune accordo un altro arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Tribunale arbitrale.

17.3. Qualora la parte o le parti convenute in arbitrato non provvedano a designare il proprio arbitro entro venti giorni dalla notifica della richiesta di arbitrato e di nomina d'arbitro della parte attrice o il Presidente del Tribunale arbitrale non venga congiuntamente e concordemente nominato dagli arbitri designati dalle parti entro venti giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro della parte convenuta, la designazione dell'arbitro della/e convenuta/e o rispettivamente del presidente del Tribunale arbitrale verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Brescia su istanza della parte più diligente.

17.4. Il Tribunale arbitrale dovrà emettere il lodo entro centoottanta giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Eventuali proroghe potranno essere concordate e concesse di comune accordo dalle parti.

17.5. Ai fini dell'arbitrato le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio all'indirizzo indicato nel presente accordo o, in mancanza di tale indicazione, all'indirizzo coincidente con la sede legale o con la residenza.

17.6. Gli arbitri decideranno per arbitrato rituale, secondo diritto, e applicheranno la legge italiana.

17.7 Sede dell'arbitrato è Brescia.

17.8 Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto di arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.